

REGOLAMENTO

INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ENTI, AZIENDE, CONSORZI, ISTITUZIONI E SOCIETA'.

Deliberazione del Consiglio Provinciale Prot. n. 38675/2009 del 13 ottobre 2009

Visto il comma 8 dell'art. 50 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - e s.m.i., a norma del quale "sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, aziende ed istituzioni".

Vista la lettera m) - comma 2 - dell'art. 42 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, a norma del quale spetta alla competenza del Consiglio la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Ente locale presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 243378/2004 del 14/09/2004 sono stati approvati gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende consorzi, istituzioni, società ed organismi.

Visto l'art. 24 dello Statuto della Provincia di Torino, il quale dispone che il Consiglio provinciale, entro 20 giorni dalla seduta di convalida degli eletti, stabilisce gli indirizzi, sulla base dei quali il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della amministrazione presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi a partecipazione provinciale, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.

Dato atto che in tali indirizzi vengono specificate le indicazioni ed i criteri necessari per definire le modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e raggiungere gli obiettivi che si intende far perseguire all'ente strumentale, nonché le cause di incompatibilità ed i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l'inosservanza degli indirizzi stessi.

Ritenuto pertanto di provvedere alla definizione di detti indirizzi anche alla luce delle innovazioni legislative in tema di semplificazione dei rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione, di autocertificazione intesa come atto sostitutivo degli atti amministrativi certificativi in precedenza richiesti (D.P.R. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) nonché della complessa normativa dettata dalle nuove disposizioni sulla Privacy (D.Lgs 30/6/2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali) e la difficile correlazione di questa con la Legge 241/90 e s.m.i. in tema di trasparenza e diritto di accesso agli atti amministrativi.

Dato atto delle osservazioni raccolte in sede di Conferenza dei Capigruppo del 5 e 9 ottobre 2009;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

DELIBERA

1. di approvare i seguenti indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, consorzi, istituzioni e società da parte del Presidente della Provincia ovvero da parte del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge;
2. di dare atto che gli indirizzi, di cui al presente provvedimento, non si applicano:

nei casi di rappresentanti direttamente delegati dal Presidente della Provincia di Torino, in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni;

nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite;

nel caso in cui la persona da nominare o designare sia direttamente ed immediatamente individuabile, in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni;

quando si tratta di designazioni di funzionari provinciali previste dalla legge;

quando si tratta di nomine in organismi collegiali operanti all'interno dell'Amministrazione Provinciale o in quelli direttamente connessi alle funzioni di consigliere provinciale.

3. di dare atto, infine, che gli indirizzi che seguono, sostituiscono i precedenti approvati con deliberazione consiliare n. 243378/2004 del 14/09/2004:

INDIRIZZI

1. i soggetti nominandi od eligendi devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici, oltre a tutti quelli richiesti per la elezione a consigliere provinciale:
 - a) qualificata esperienza professionale, tecnica ed amministrativa, nel settore al quale si riferisce la nomina o la designazione, supportata da eventuale ed idoneo titolo di studio;
 - b) in alternativa a quanto previsto dal punto a), particolare e documentata qualificazione nel settore di attività cui si riferisce la nomina o la designazione, desunta dal corso di studi e dalle concrete esperienze di lavoro.

1.1 Così come previsto all'art. 4 dello Statuto dovranno essere assicurate le condizioni di pari opportunità di genere ed, altresì, nel caso di nomine di competenza del Consiglio, il diritto di rappresentanza della minoranza, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto.

2. Sono incompatibili e non possono far parte degli organismi di enti, aziende, consorzi, istituzioni e società a cui partecipa la Provincia di Torino:
 - a. dipendenti dello stato, della regione e di altre amministrazioni pubbliche i quali assolvono mansioni direttamente inerenti all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo per il quale avviene la designazione o la nomina;
 - b. membri di organi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli enti ed istituzioni a cui si riferisce la nomina;

- c. coloro che in modo continuativo prestano attività di consulenza e di collaborazione per la Provincia di Torino o presso gli enti sottoposti al controllo provinciale o interessati alla nomina o alla designazione;
 - d. coloro che ricoprono incarichi di segretario o responsabile regionale, provinciale e cittadino di un partito o movimento politico, nonché i tesoriere degli stessi;
 - e. coloro che hanno, direttamente o indirettamente, interessi in contrasto con l'ente a cui si riferisce la nomina o che, in qualsiasi modo, siano in rapporto di dipendenza, di partecipazione e di collaborazione contrattuale con lo stesso.
 - f. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali ai sensi dell'art. 1 comma 734 della L. 296/2006 come modificato dall'art. 71 della L. 18/06/2009 n. 69.
 - g. Non può essere nominato chi si trovi in un rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente, l'azienda, l'istituzione, presso cui dovrebbe essere nominato, salvo che l'interessato cessi dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita prima della formalizzazione della nomina.
3. Sono esclusi dalle nomine e/o designazioni coloro che siano già stati nominati per due mandati consecutivi all'interno del medesimo ente, azienda, consorzio, istituzione e società. Non è consentita, altresì, la nomina della stessa persona in più di un ente, azienda, consorzio, istituzione e società nei quali sia prevista un'indennità di carica. Dal divieto suddetto sono escluse le nomine a Sindaco o Revisore dei Conti.

3.1 Sono altresì esclusi dalle nomine e/o designazioni :

- a. chi è stato dichiarato fallito;
 - b. chi si sia trovato nelle condizioni previste dalla L.25/1/1982 n. 17 (norme in materia di associazioni segrete);
 - c. chi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato o chi è stato sottoposto a misure di prevenzione con provvedimento definitivo per i seguenti reati:
 - estorsione (art. 629 CP);
 - usura (art. 644 CP);
 - riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-bis e art. 648-ter CP);
 - trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies L.7/8/1992 n. 356);
 - omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte di persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della L. 31/5/1965 n. 575 (artt. 30 e 31 Legge 646/82);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs 3/4/2006 n. 152).
4. Alle nomine ed alle designazioni da effettuare deve essere assicurata adeguata pubblicità; a tal fine:

4.1 viene pubblicato, di norma, all'inizio di ogni semestre, l'elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi nel corso del semestre successivo, fatta salva, in casi eccezionali, la compilazione di elenchi suppletivi per le nomine, designazioni e sostituzioni che si rendano necessarie nel corso dell'anno.

4.2 la pubblicazione deve essere effettuata, su un quotidiano a carattere nazionale, oltre che sul Sito internet della Provincia di Torino www.provincia.torino.it/organ/nomine, mediante avviso che deve indicare:

- a. la denominazione dell'Ente e dell'organo presso cui occorre procedere alla nomina o designazione;
- b. il numero di persone da nominare o designare;
- c. i requisiti per le nomine;
- d. la data di scadenza entro la quale deve essere presentata la proposta di candidatura.
Di norma, le scadenze non possono essere inferiori a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

4.3 Le candidature pervenute successivamente potranno essere prese in considerazione nei casi in cui ciò sia compatibile con le singole scadenze ed i tempi tecnici di effettuazione delle nomine.

4.4 in caso di necessità ed urgenza, qualora si ravvisi l'opportunità di nominare rappresentanti in Enti non compresi nell'elenco di cui al punto 4.1, o che non si sia ancora conclusa la procedura per addivenire alle nomine il Presidente della Provincia provvederà, con proprio Decreto, ad effettuare nomine di amministratori e/o funzionari in via provvisoria e nelle more dell'espletamento delle procedure di pubblicazione dell'elenco delle nomine riferito al semestre successivo.

5. Entro il termine fissato le proposte di candidatura vengono presentate da singoli cittadini, enti, istituzioni, associazioni sociali e culturali, ordini professionali, nonché dai Capigruppo consiliari e dalla Consulta degli Amministratori Provinciali, salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che i rappresentanti siano espressione di soggetti che debbano avere requisiti particolari. Per ciascuna scadenza, non possono essere presentate più di due candidature per ogni singola persona.

5.1 le candidature presentate possono essere riutilizzate anche in eventuali successive surrogazioni di rappresentanti che lascino, per qualsiasi motivo, la carica.

6. Le proposte di candidature, sottoscritte dal candidato sotto la propria responsabilità, devono contenere le seguenti indicazioni relative al candidato stesso:
 - a. dati anagrafici completi e residenza;
 - b. titolo di studio;
 - c. requisiti professionali e scientifici in riferimento alla carica da ricoprire;
 - d. attività lavorativa svolta;

- e. elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi in società o altri enti vari, ricoperte fino al momento della presentazione della candidatura;
- f. dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità previste da norme legislative o regolamentari, dagli ordinamenti dei singoli enti e dal deliberato di cui al presente provvedimento;
- g. dichiarazione del candidato contenente l'esplicita dichiarazione di non essere in alcuna delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare dall'art. 58;
- h. dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali (D.Lgs 30/6/2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali);

6.1 le proposte di candidature prive dei dati e della documentazione di cui al precedente comma non sono prese in considerazione, fatta salva in ogni caso la facoltà del Presidente della Provincia di Torino e della Commissione Consiliare per le nomine, coincidente con la Conferenza dei Capigruppo, di richiedere ai presentatori le integrazioni necessarie per la nomina in questione;

6.2 l'infedeltà delle dichiarazioni di cui al presente articolo comportano, in caso di elezione, la decadenza della nomina o designazione, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

6.3 i candidati alla carica di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale devono documentare la loro iscrizione nei ruoli, registri e albi professionali prescritti dalla legge.

- 7. I competenti uffici provvedono ad istruire le proposte di candidatura verificandone la completezza e svolgendo l'attività necessaria ad accertare il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1.
- 8. Il Presidente della Provincia provvede, con proprio decreto, sulla base della valutazione dei requisiti, alle nomine ed alle designazioni di sua competenza, dandone comunicazione al Consiglio provinciale nella prima adunanza. Il Presidente della Provincia deposita presso la Presidenza del Consiglio Provinciale, almeno 10 giorni prima di procedere alla nomina, il curriculum dei soggetti che intende nominare, dandone notizia scritta ai Capigruppo. Deposita, altresì l'elenco e i curricula presentati in relazione alle nomine in questione. Qualora la conferenza dei capigruppo lo richieda, si procederà all'audizione pubblica dei candidati, proposti dal Presidente della Provincia. Il verbale sintetico delle audizioni ed ogni eventuale memoria scritta sulle candidature dovranno essere inviati al Presidente della Provincia almeno 48 ore prima della scadenza del termine di nomina da lui indicato. Per le nomine di competenza del Consiglio Provinciale il medesimo provvede a seguito di motivato parere sull'idoneità dei candidati a ricoprire la carica, espresso dalla Commissione citata al sub 6.1 (Conferenza dei Capigruppo).
- 9. Le condizioni di pari opportunità saranno monitorate dal Presidente del Consiglio, il quale provvederà ad informare i Cosiglieri Provinciali con relazione semestrale scritta.
- 10. I competenti uffici provvederanno a istituire e a pubblicare una banca dati ove verra' data pubblicità delle persone nominate e designate, nonché delle modalità di presentazione delle candidature e delle nomine future.
- 11. Al fine di assicurare la rappresentanza degli interessi della Provincia, coloro che sono nominati sono tenuti nell'espletamento del proprio mandato:

11.1 a conformarsi, in armonia alle norme di legge, agli indirizzi e alle direttive istituzionali definite dagli organi della Provincia per i settori in cui operano le società, le aziende, le istituzioni, le associazioni, le fondazioni e gli enti vari presso cui è avvenuta la nomina;

11.2 ad inviare al Presidente della Provincia, ed al Presidente del Consiglio, in occasione della approvazione del bilancio dell'ente di cui fanno parte o quando il Presidente ne faccia richiesta, una relazione sull'attività svolta, in ordine agli indirizzi del Consiglio provinciale;

11.3 ad intervenire, su richiesta del Presidente della Provincia, per l'audizione da parte del medesimo ovvero della Commissione Consiliare competente per materia e da parte della Conferenza dei Capigruppo nel caso di nomina di competenza del Consiglio Provinciale.

11.4 Nel caso di nomina e/o designazione ad amministratore di società partecipata dalla Provincia, il rappresentante dovrà comunicare semestralmente i compensi ricevuti ai fini della loro pubblicazione nell'Albo e nel sito informatico dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 735 della Legge 296/2006.

12. I soggetti nominati o designati sono revocati dalla carica, nel rispetto della legge nel caso di nomine da parte del Presidente della Provincia o, nel caso di nomine di competenza del Consiglio, previo parere della Conferenza dei Capigruppo:

12.1 per il venir meno dei requisiti di cui al punto 1;

12.2 per l'insorgenza di cause di incompatibilità nel corso dell'esercizio del mandato;

12.3 per l'inosservanza delle direttive di cui al precedente punto 11;

12.4 per il verificarsi di altri fatti relativi al comportamento professionale e morale del nominato o designato, che determinino il venir meno del rapporto fiduciario con il Presidente e con l'Amministrazione, previo contraddittorio con l'interessato;

12.5 nel caso si verificano, successivamente alla nomina o designazione, cause di incompatibilità, il nominato o designato è invitato dall'organo che lo ha nominato o designato a rimuovere tali cause entro 15 giorni;

12.6 trascorso tale termine senza che siano state eliminate le cause di incompatibilità, il soggetto nominato o designato è revocato dalla carica.

13. Alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia di Torino e del Consiglio provinciale, i soggetti nominati o designati ancora in carica devono presentare la propria disponibilità a rassegnare le dimissioni ai nuovi amministratori.

14. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.